

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 184

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale, nonché ad eseguire provvedimento che dispone la custodia cautelare

CONTRO IL SENATORE

SEVERINO CITARISTI

per i reati di cui agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, 110, 319, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici)

Trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

il 6 luglio 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Roma, 6 luglio 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to CONSO)

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il TRIBUNALE Ordinario di Milano

N. 8655/92 R.G.

Milano, 30.6.1993

AL

SIGNOR PRESIDENTE DEL

SENATO DELLA REPUBBLICA

R O M A

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione a procedere formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano nei confronti del Senatore CITARISTI Severino, nato a Villongo il 16.9.1921.

1) Premessa.

Nell'ambito dei procedimenti 6380/91, 8655/92 ed in altri connessi e collegati é emersa una serie innumerevole di fatti giuridicamente qualificabili come falsi in bilancio, turbata libert  degli incanti, violazioni alla disciplina sul finanziamento dei partiti politici e delle loro articolazioni, corruzioni, concussioni ed altri reati contro la pubblica Amministrazione e contro il patrimonio.

Di tali risultanze si é dato conto nelle precedenti richieste di autorizzazione a procedere (per alcune delle quali é gi  intervenuta decisione del Senato della Repubblica) avanzate nei confronti del Sen. CITARISTI in data 12.6.1992, 28.9.1992, 6.11.1992, 16.12.1992, 25.2.1993, 5.4.1993, 12.5.1993 e 7.6.1993, il cui testo si allega in copia ed al cui contenuto ci si riporta.

Nell'ambito delle indagini in corso sono emerse a carico dello stesso Parlamentare altre ipotesi di reato in relazione alle quali viene formulata la presente nuova richiesta di autorizzazione a procedere.

2) I versamenti di LODIGIANI.

Dopo che era stata richiesta autorizzazione a procedere per i versamenti effettuati dalla LODIGIANI alle segreterie del PSI e della DC, il sequestro (operato da altra A.G. in altro procedimento) di documentazione relativa alle tangenti pagate da tale società ha permesso di individuare ulteriori tangenti versate dalla LODIGIANI o da altre società.

Vincenzo LODIGIANI, interrogato il 6.6.1993, ha riferito in ordine all'appalto per la costruzione di una torre per telecomunicazioni a Rozzano realizzata dalla LODIGIANI in associazione temporanea con le società ITINERA, IRTI, CORSICATO, PIZZAROTTI ed una cooperativa, per un valore dei lavori di circa 70 miliardi di lire. In ordine alle richieste di tangenti così proseguiva:

<<In relazione a tale assegnazione di lavori, le richieste di denaro mi pervennero personalmente dopo la stipulazione del contratto e successivamente all'inizio dei lavori, come si evince anche dalla pag. I della cartella CIT sequestratami, dov'è indicato che dal luglio 1991 c'è stato un versamento di 163.000.000. [ndr: dalla documentazione si evince in realtà la somma di 165.000.000 nel luglio 1988].

L'originaria richiesta del CITARISTI era di 2.400.000.000, ma solo una parte di essa, e precisamente

1.365.000.000, fu versata, come si evince dalle pag. I, II, IV, V, VIII e X (dove vi è un quadro riassuntivo) della cartella CIT.

I soldi, di regola, furono versati a Piazza del Gesù, a Roma, in contanti, con l'eccezione di 200.000.000 che furono dati per l'organizzazione di un convegno in Toscana all'On. BALESTRACCI, su autorizzazione del CITARISTI. Preciso che... la LODIGIANI imputò la quota di sua spettanza (credo 325.000.000) al versamento che, annualmente, faceva a favore della DC.

La LODIGIANI, tuttavia, in questo come in altri casi, ebbe la funzione di versare materialmente il denaro per conto delle altre imprese. Di esse, la IRTI contribuì, mi sembra, solo una volta, mentre la PIZZAROTTI non venne gravata da oneri. tali imprese consegnarono il denaro nei miei uffici di Milano e Roma.>>.

Alla luce di tali dichiarazioni di Vincenzo LODIGIANI è stata elevata imputazione per la somma di lire 1.040.000.000 e cioè per quanto versato dalle altre imprese. La quota della LODIGIANI era infatti già compresa nell'ambito delle somme per le quali il Senato della Repubblica ha autorizzato il procedimento solo per violazione del finanziamento dei partiti con deliberazione avverso la quale questa Procura ha proposto conflitto di attribuzione.

3) I versamenti di TPL.

Lionello SEBASTI, presidente del consiglio di amministrazione di TPL S.p.a., interrogato in data 5.6.1993, ha dichiarato:

<<Ho avuto qualche contatto con CITARISTI quattro o cinque anni fa quando era in corso l'assegnazione di concessioni in campo ferroviario. Siccome noi stavamo subendo una flessione all'estero, cercammo di incrementare il nostro lavoro in Italia. Mi dissero che per le ferrovie concesse poteva fare qualche cosa CITARISTI. Io vidi CITARISTI il quale mi indirizzò all'ing. DANESI della motorizzazione civile, cognato di Giulio ANDREOTTI (è cognato della moglie). DANESI mi disse che non c'era nulla da fare perchè i consorzi erano già tutti fatti. Io non mi arresi e tornai da CITARISTI. Lui mi disse "vediamo se ti inserisco in qualche consorzio". C'era un consorzio guidato da tale BARTOLETTI, parlammo con lui ma poi però non se ne fece niente...>>.

In data 7 giugno 1993 il SEBASTI, elencando vari versamenti illegali effettuati, ha affermato:

<<portai personalmente a CITARISTI in P.zza Del Gesù 100/150 milioni in contanti all'inizio del 1992 in prossimità delle elezioni dopo molte richieste che mi vennero fatte dallo stesso CITARISTI...>>.

Reinterrogato il 25.6.1993 ed invitato a meglio precisare i motivi del versamento, SEBASTI ha aggiunto:

<<A parziale rettifica di quanto dichiarato chiarisco che la somma di 100 o 150 milioni è stata da me consegnata al Sen. CITARISTI nel novembre - dicembre 1991 e non all'inizio del 1992.

La ragione di tale versamento è da ricercare nel reiterate ed insistenti richieste del Sen. CITARISTI.

Io avevo già avuto contatti con il Sen. CITARISTI il quale aveva promesso il suo interessamento a favore di TPL senza però che a tali promesse seguissero concreti risultati.

Mi decisi al versamento delle somme in questione perchè non potevo sottrarmi a tali richieste senza correre il rischio che TPL venisse boicottata a cagione dell'influenza che anche CITARISTI esercitava sulla pubblica amministrazione.>>.

Le dichiarazioni del SEBASTI hanno trovato riscontro in quelle rese da Mario MADDALONI e da Pietro TRADICO.

I fatti in questione erano stati inizialmente iscritti come ricettazione, sul presupposto che avendo (all'epoca dei fatti) la TPL partecipazione pubblica (attraverso CREDIPAR ed EFIBANCA) superiore al 20% ed essendo le erogazioni assolutamente vietate, le somme in questione fossero compendio di appropriazione indebita da parte degli amministratori.

Peraltro alla luce delle motivazioni sui versamenti indicati dal SEBASTI, il fatto appare riconducibile all'ipotesi di corruzione per quanto esposto nel paragrafo relativo.

Il versamento in questione è infatti avvenuto in ragione dell'influenza del CITARISTI su organi della pubblica Amministrazione con i quali la TPL poteva entrare in rapporto.

4) I reati ipotizzati.

Le condotte di ricezione di denaro corrisposto in correlazione ad appalti pubblici o a rapporti fra imprese eroganti e pubblica Amministrazione possono integrare ipotesi di concussione o corruzione in concorso con i pubblici ufficiali preposti a tali rapporti ed indicati nelle imputazioni o la cui individuazione é in corso.

Come del resto già si era segnalato nelle precedenti richieste di autorizzazione a procedere, gli imprenditori hanno in genere posto in relazione i versamenti di denaro a gare per appalti pubblici alle quali le società da loro amministrate avevano partecipato o intendevano partecipare.

In via generale è emerso un quadro di illeciti accordi intervenuti in modo estremamente diffuso fra imprese ed esponenti politici e si é ritenuto che ciò integri il delitto di corruzione, tanto più che per il ritardo con cui le dichiarazioni sul punto specifico sono state fornite rispetto ai primi interrogatori resi dai medesimi soggetti, e per la posizione di preminenza sul mercato di molti degli imprenditori coinvolti sembrava si debba escludere la configurabilità di fatti di concussione, tranne che in alcuni casi particolari che sono già stati indicati in precedenti richieste.

Si sono perciò configurate ipotesi di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione.

Va ribadito che é irrilevante la mancata esatta individuazione dell'atto, contrario ai doveri dell'ufficio o del servizio pubblico, promesso o compiuto, in quanto si deve ritenere che integri il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio anche l'ipotesi in cui non solo singoli atti, ma l'intera attività del pubblico ufficiale sia contraria ai doveri di ufficio. Non vi é infatti alcuna differenza penalmente apprezzabile fra il versare o promettere denaro per singoli atti ed una periodica corresponsione finalizzata ad ottenere il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio utili al corruttore, di volta in volta necessari.

Va del resto osservato che il principale dei doveri incombenti sulla pubblica Amministrazione e quindi sui singoli organi della stessa é quello dell'imparzialità, sicché la stessa divisione fra imprese amiche ed imprese non amiche, da sottoporre a trattamenti differenziati da parte degli esponenti del partito incaricati di pubblico servizio o che svolgono pubbliche funzioni ovvero da parte di funzionari a costoro sottoposti dà luogo ad una serie di atti contrari ai doveri d'ufficio.

D'altro canto nessuna differenza vi é tra il promettere o versare denaro od altra utilità ad un singolo pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ed il finanziare (peraltro illegalmente) il partito politico che può e vuole influenzare quel pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, atteso che costui deve a quel partito la propria nomina e dalle decisioni di quel partito vede dipendere la propria carriera.

In applicazione delle norme generali sul concorso di persone nel reato debbono rispondere del delitto in questione tutti coloro che abbiano dato qualsivoglia apporto causale alla realizzazione del fatto e quindi anche coloro che siano concorsi nella ricezione delle somme direttamente dalle imprese eroganti o abbiano disposto o autorizzato un trattamento di miglior favore nei confronti di tali imprese da parte di organi della pubblica Amministrazione.

Le condotte descritte integrano altresì palesemente i delitti di cui agli artt. 7 L. 2 maggio 1974 n. 195 e 4 L. 18 novembre 1981 n. 659, attesa la qualità soggettiva del Sen. CITARISTI e comunque la dichiarata destinazione al finanziamento della D.C.

Infatti, premesso che i delitti in questione concorrono formalmente con quelli di corruzione o di ricettazione, essendo le relative norme incriminatrici poste a tutela di beni giuridici diversi, i versamenti di denaro di cui alle

imputazioni sono tutti avvenuti in violazione delle forme previste dalla legge sul finanziamento ai partiti ed erano comunque (per le esposte ragioni) vietati dalla legge penale.

La competenza a procedere per tali reati appartiene a questo Ufficio ai sensi degli artt. 6, 8, 12, 15 e 16 del codice di procedura penale, trattandosi all'evidenza di reati riconducibili ad un medesimo disegno criminoso - comprensivo anche delle fattispecie di cui alle precedenti richieste di autorizzazione a procedere - ed essendo, tra tutti i reati connessi, più grave quello di delitto di concussione pluriaggravata di cui al capo 1 della richiesta in data 25.2.1993, commesso in questo circondario.

5) La sussistenza di esigenze cautelari.

A carico del Sen. CITARISTI sussistono le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lettera c) c.p.p., di cui si è già detto nelle precedenti richieste.

Alla luce del pregresso comportamento ed in particolare del numero e della gravità dei fatti appare ragionevolmente ritenere che egli commetterà ulteriori reati della stessa specie di quelli per i quali si è chiesta o si chiede l'autorizzazione a procedere.

Il Sen. Citaristi è infatti raggiunto da gravi indizi di reità, oltre che per i delitti di cui alla presente richiesta, per quelli relativi alla costruzione della nuova aerostazione di Malpensa, per la costruzione del nuovo ospedale di Lecco ed in relazione alle somme di denaro ricevute dai gruppi e società LODIGIANI, ROMAGNOLI, PIZZAROTTI, TORNO, LIGRESTI, GAVIO, GIROLA, ACQUA, IDRECO, FERRUZZI, PETROTANK, GAMBOGI, BELLELI, TECHINT, MONDELLI, COECLERICI, TECNOSVILUPPO, PETRUCCO, LOMBARDINI, VARASI FIAT, COLLINI, FIDEL e numerosi altri.

L'arco temporale in cui tali delitti sarebbero stati commessi va dal 1986 al 1992, sicchè la condotta criminosa è caratterizzata da una notevole durata ed appare oltremodo radicata, al punto che (secondo quanto riferito da Paolo

REPUBLIC
1-2-93
Stafforini) il Sen. CITARISTI continuò a richiedere denaro anche dopo l'arresto di Mario CHIESA e l'avvio della presente indagine.

Del resto già si era evidenziato (nella richiesta di autorizzazione a procedere formulata in data 25.2.1993) come la prova del persistere del Sen. CITARISTI in attività delittuose fino a tempi recentissimi fosse stata fornita dal BOREATTI, secondo il quale fino alla metà del 1992 sono pervenuti i pacchi di denaro inviati dal Segretario amministrativo, e quindi anche dopo che nei confronti del Sen. CITARISTI erano iniziate le indagini ed era stata inviata informazione di garanzia.

Irrilevante appare la sua sostituzione quale segretario amministrativo della D.C. dal momento che non consta che il Sen. CITARISTI abbia in alcun modo reciso i legami e le interrelazioni personali o politiche che lo hanno collocato in posizione di estremo rilievo nella perpetrazione di sistematiche attività di illecito finanziamento del suo e di altri partiti politici, e che ne fanno il depositario di compromettenti segreti con i quali può condizionare le scelte di politici, funzionari ed imprenditori.

Ne consegue che, ove tali esigenze perdurassero, per impedire la perpetrazione di ulteriori reati della stessa specie potrà rendersi necessario richiedere nei confronti del Sen. CITARISTI l'emissione di provvedimento che dispone

la custodia cautelare in relazione a tutti i fatti a lui ascritti nella presente richiesta di autorizzazione a procedere.

Potrà altresì sorgere l'esigenza di compiere taluni degli atti di cui all'art. 343 comma 2 c.p.p. e che, comprendendo anche atti a sorpresa, non possono essere né precisati né preannunziati, pena la loro totale inutilità.

Pertanto va formulata richiesta di autorizzazione al compimento di quelli, fra gli atti indicati dall'art. 343 c.p.p., per i quali si ritenga necessaria espressa autorizzazione ai sensi dell'art. 68 della Costituzione della Repubblica.

6) Richiesta di autorizzazione a procedere.

Alla luce di quanto fino ad ora esposto va quindi formulata richiesta di autorizzazione a procedere (limitatamente ai fatti non coperti da amnistia ex D.P.R. n. 75/90), al compimento dei necessari od opportuni atti di cui all'art. 343 comma 2 c.p.p. (per i quali si ritenga necessaria espressa autorizzazione) ed a richiedere e (ove emesso) ad eseguire provvedimento che dispone la custodia presso un luogo di privata dimora.

P.Q.M.

visti gli artt. 273, 274, 275, 343, 344 c.p.p.;

IL PUBBLICO MINISTERO

ai sensi dell'art. 68 della Costituzione della Repubblica;

CHIEDE

- l'autorizzazione a procedere ed a compiere gli atti di cui all'art. 343 comma 2 c.p.p. per i quali si ritenga necessaria specifica autorizzazione;
- l'autorizzazione a richiedere e (se emesso) ad eseguire provvedimento che dispone la custodia cautelare;

nei confronti del Sen. Severino CITARISTI per i seguenti reati

1) delitto di cui agli artt. 81 commi 1 e 2 - 110 - 319 - 319 bis - 61 n. 2 C.P. - artt. 7 legge 2 maggio 1974 n.195 - 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e violando con ciascuna di esse diverse disposizioni di legge, agendo in concorso con Giuseppe Parrella pubblico ufficiale o comunque incaricato di pubblico servizio in quanto direttore generale dell'ASST e ispettore generale delle telecomunicazioni, accettava prima la promessa e riceveva poi in più rate la complessiva somma di lire 1.040.000.000 versata dalle imprese consorziate con la LODIGIANI (corrisposta senza deliberazione degli organi sociali competenti, senza iscrizione a bilancio ed in violazione di divieto previsto dalla legge penale), oltre a 325.000.000 di lire versate dalla LODIGIANI e comprese in precedenti richieste, affinché il PARRELLA ovvero pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio da lui dipendenti favorissero le suddette imprese in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione nell'assegnazione di appalti pubblici e nell'esecuzione dei lavori per la realizzazione della torre di telecomunicazioni di Rozzano.

Con le aggravanti, quanto alla fattispecie di corruzione, dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di un contratto in cui era interessata la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico

REPUBBLICA
* 1948 *

servizio appartenevano e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti.

In Roma dal 1987 al 1990 (limitatamente ad epoca successiva al 24.10.1989 quanto alla violazione della normativa sul finanziamento dei partiti).

2) delitto di cui agli artt. 81 - 110 - 319 - 61 n. 2 C.P. -
7 legge 2 maggio 1974 n.195 - 4 legge 18 novembre 1981 n.
659 perché, agendo in concorso con pubblici ufficiali o
incaricati di pubblico servizio operanti in settori nei
quali la TPL intendeva accedere a commesse, riceveva da
Lionello Sebasti la somma complessiva di circa 100.000.000 -
150.000.000 di lire (erogata senza deliberazione dell'organo
sociale competente, senza iscrizione in bilancio e comunque
in violazione di divieto di legge) affinché i predetti
pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio
favorissero tale società in violazione del dovere di
imparzialità della pubblica Amministrazione.

Con l'aggravante, in relazione alla fattispecie di
corruzione, di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire
il delitto di violazione della normativa sul finanziamento
dei partiti.

In Roma nel novembre - dicembre 1991.

Si allegano gli atti di cui all'accluso elenco.

Il Procuratore della Repubblica



Dr. Antonio Di Pietro Sostituto

Dr. Piercamillo Davigo Sostituto



Dr. Gherardo Colombo Sostituto

Dr. Francesco Saverio Borrelli